

COMUNE DI QUINZANO D'OGGIO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 62 DEL 18 DICEMBRE 2000

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione

TITOLO II - ATTIVITA' PRELIMINARE

- Art. 3 - Analisi e proposte
- Art. 4 - Provvedimento a contrattare
- Art. 5 - Casi di esclusione del provvedimento a contrattare
- Art. 6 - Commissione di gara
- Art. 7 - Il Responsabile del servizio e l'attività del settore competente
- Art. 8 - Aggiudicazione

TITOLO III - PUBBLICITA'

- Art. 9 - Pubblicità - Regime generale
- Art.10 – Pubblicità - Regime particolare

TITOLO IV - LA SCELTA DEL CONTRAENTE

- Art. 11 - Scelta del contraente
- Art. 12 - Casi particolari di esclusione
- Art. 13 - Offerte anomale

Capo I - Asta pubblica

- Art. 14 - Asta pubblica o pubblico incanto (Procedura aperta)

Capo II - Licitazione privata

- Art. 15 - Licitazione privata (Procedura ristretta)
- Art. 16 - Inviti alla partecipazione alla gara
- Ad 17 - Criteri di aggiudicazione

Capo III - Appalto-concorso

- Art. 18 - Adempimenti preliminari
- Art. 19 - Commissione giudicatrice per l'appalto-concorso
- Art. 20 - Criteri di scelta del contraente nell'appalto-concorso
- Art. 21 – Aggiudicazione

Capo IV - Trattativa privata

Art. 22 - Definizione e ammissibilità

Art. 23 - Valutazione delle offerte e aggiudicazione

TITOLO V – LE CONCESSIONI

Art. 24 - Tipologia

Art. 25 - Organo competente

Art. 26 - Commissione di gara

Art. 27 - Scelta del concessionario

Art. 28 - Disciplina di concessione

Art. 29 - Trasformazione o annullamento del rapporto

Art. 30 - Concessioni particolari

TITOLO VI -STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI

Art. 31 - Forma dei contratti

Art. 32 - Competenza a stipulare i contratti

Art. 33 - Gestione del contratto

Art. 34 - Rinnovo del contratto

Art. 35 - Cauzioni

Art. 36 - Svincolo cauzioni

Art. 37 - Subappalto

Art. 38 - Controllo e vigilanza

TITOLO VII- LAVORI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 39 - Rinvio

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Norme abrogate

Art. 41 - Pubblicità del regolamento e degli atti

Art. 42 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 43 - Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 44 - Rinvio dinamico

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. I contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per il Comune o comunque riguardanti le alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni od appalti di opere, devono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal presente regolamento.
2. La scelta della procedura più idonea da adottare per ciascun contratto, così come le condizioni generali e particolari adottate dagli organi dell'Ente, saranno stabilite secondo le disposizioni di legge vigenti.
3. L'azione amministrativa dovrà essere improntata ai principi di garanzia circa l'economicità, la snellezza operativa e l'imparzialità.

Art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente regolamentazione ha per fine la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.
2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo Statuto.
3. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale del Comune, fermo restando l'applicazione di quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche, di pubbliche forniture e servizi ed altre fattispecie contrattuali.

TITOLO II - ATTIVITA' PRELIMINARE

Art. 3 - Analisi e proposte.

1. Sulla base di piani e programmi predisposti dall'Amministrazione comunale sia per le opere pubbliche che per altre tipologie contrattuali prima di proporre il provvedimento a contrattare, il Responsabile del servizio procede alle necessarie indagini e ricerche per acquisire elementi sulla fattibilità dell'opera o l'eseguibilità delle altre prestazioni e quant'altro può essere utile per stabilire i termini della gara e del contratto, e lo comunica alla Giunta comunale.

Art. 4 - Provvedimento a contrattare.

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, da apposito provvedimento indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

Art. 5 - Casi di esclusione del provvedimento a contrattare.

1. Si prescinde dall'adozione del provvedimento a contrattare, nei seguenti casi:
 - a) qualora si debba procedere a contratti ripetitivi nel tempo, se il rinnovo del contratto avviene alle stesse condizioni del precedente;
 - b) in presenza di eventi di straordinaria urgenza ed indifferibilità.
2. Nei casi cui al comma precedente, l'adozione di eventuale atto da parte del responsabile del servizio o gestionale dovrà essere immediatamente comunicata alla Giunta comunale

Art. 6 - Commissione di gara.

1. Ad ogni esperimento di gara, sia per pubblico incanto che per licitazione privata, è preposta una Commissione di gara, così composta:
 - a) Responsabile del servizio o responsabile del procedimento di spesa con funzioni di Presidente.
 - b) Due membri scelti fra i dipendenti dell'ente di categoria non inferiore alla C, ivi compreso il Segretario comunale .
2. Uno dei due membri di cui alla lettera b) funge da segretario della Commissione con funzioni verbalizzante.
3. La presidenza della Commissione è attribuita al Segretario comunale in caso di assenza per qualsiasi ragione del responsabile del servizio, ovvero quando il Segretario comunale è individuato quale responsabile del servizio o responsabile del procedimento di spesa.
4. La nomina della commissione avviene con atto del Presidente.
5. Prima di procedere all'apertura delle buste, i componenti verificano la sussistenza di cause di incompatibilità.
6. I componenti della Commissione possono richiedere che vengano messe a verbale loro valutazioni circa eventuali irregolarità, in mancanza delle quali si considerano assenzienti.

7. In caso di divergenze tra i componenti, la gara può essere sospesa e la commissione si ritira con la presenza del segretario che redigerà fedele verbale delle operazioni

Art. 7 - Il Responsabile del servizio e l'attività del settore competente

1. La procedura d'appalto deve essere istruita dal responsabile del servizio o gestionale che funge da responsabile del procedimento.

2. Il responsabile del servizio o gestionale predispose tutti gli atti relativi all'espletamento dell'appalto garantendo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Art 8 - Aggiudicazione.

1. Del procedimento di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente di gara, dai componenti della commissione e dal segretario, e, a richiesta, da eventuali presenti.

2. L'aggiudicazione viene disposta a favore dell'offerta più vantaggiosa, in relazione alle modalità stabilite nel bando

TITOLO III – PUBBLICITA'

Art. 9 - Pubblicità - Regime generale.

1. Il regime della pubblicità degli atti concernenti la procedura contrattuale è quello previsto dalla normativa regionale, nazionale e da quella comunitaria.

Art. 10 - Pubblicità - Regime particolare.

1. A prescindere dalle disposizioni di cui al precedente art. 9, l'Amministrazione comunque procede alla pubblicità necessaria per portare a conoscenza del maggior numero di interessati l'esecuzione della gara.

2. E' sempre prescritta, in ogni caso, salvo che nella trattativa privata, la pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio comunale.

TITOLO IV - LA SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 11 - Scelta del contraente.

1. La scelta del contraente avviene con le modalità previste dalle vigenti legislazioni statale e, se emanata, nelle specifiche materie di competenza delle Regioni, dalla legislazione regionale.

Art. 12 - Casi particolari di esclusione.

1. E' escluso comunque dalla contrattazione chi, avendo eseguito altra prestazione o fornitura a favore del Comune o di altri Enti pubblici, si sia reso colpevole di negligenza o inadempienza, debitamente documentata.

Art. 13 - Offerte anomale.

1. Sono escluse dalla gara le offerte definite "anomale" ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Capo I Asta pubblica

Art. 14 - Asta pubblica o pubblico incanto (Procedura aperta).

1. E' il sistema di gara al quale sono ammessi tutti coloro che hanno i requisiti per parteciparvi. Aggiudicatario è colui che presenta l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione.

2. Il procedimento inizia con la pubblicazione dell'avviso d'asta che deve indicare:

- a) il soggetto che presiede l'incanto
- b) il luogo, il giorno e l'ora in cui avrà luogo la gara
- c) l'oggetto dell'asta
- d) la quantità e i prezzi parziali e totali
- e) il termine prefissato per la conclusione dei lavori; il tempo ed il luogo per la consegna delle forniture e quelli del pagamento per le vendite e gli affitti
- f) gli uffici presso i quali si potrà prendere visione delle condizioni d'appalto e nei quali si potranno esaminare progetti e disegni, capitolati generali e speciali
- g) documenti da presentare
- h) modo in cui sarà tenuta l'asta ed il modo di presentazione delle offerte, quando si tratti di asta a mezzo di offerte segrete
- i) se l'aggiudicazione sarà valida anche in presenza di una sola offerta, qualora si tratti di asta ad offerte segrete.

3. L'avviso deve essere pubblicato, secondo le modalità previste dalla legge, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'incanto. L'avviso segue le norme sulla pubblicità previste da leggi regionali, nazionali o comunitarie.

4. L'asta pubblica può essere effettuata, salvo in caso di specifiche disposizioni, con uno dei seguenti metodi:

- a) a mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d'asta;
- b) a mezzo di offerte segrete da confrontarsi con scheda segreta dell'Amministrazione;
- c) per estinzione della candela vergine
- d) per pubblico banditore.

Capo II - Licitazione privata

Art. 15 - Licitazione privata (Procedura ristretta).

1. La licitazione privata consiste in una gara tra soggetti ritenuti idonei in relazione all'oggetto contrattuale previa specifica valutazione del Responsabile del procedimento
2. La gara si svolge nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti nella lettera d'invito e potrà essere rinviata solamente per giustificati e comprovati motivi. L'eventuale rinvio dovrà essere comunicato, anche telefonicamente o tramite fax, alle ditte che hanno presentato offerta.
3. Alla licitazione possono partecipare soltanto i soggetti invitati dall'Amministrazione. Possono essere invitate alla gara anche ditte che non hanno presentato domanda di partecipazione.
4. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 Euro, l'ente può procedere mediante licitazione privata semplificata secondo quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. 554/1999.

Art. 16 - Inviti alla partecipazione alla gara

1. Una apposita commissione, composta come previsto dall'art. 6, con proprio atto stabilisce quali ditte invitare alla gara fra le richiedenti.
2. Ogni esclusione dalla gara deve essere motivata.
3. L'invito alla gara deve essere effettuato con lettera raccomandata.

Art. 17 - Criteri di aggiudicazione.

1. Per i criteri di aggiudicazione si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) per i lavori pubblici: art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
 - b) per le forniture di beni: art 16 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358;

c) per i servizi: art. 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n.158 e, nei settori esclusi, art. 24 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158.

Capo III Appalto-concorso

Art. 18 - Adempimenti preliminari.

1. Si procede alla scelta del contraente con il sistema dell'appalto-concorso, allorché si chiede una prestazione le cui caratteristiche artistiche, tecniche e scientifiche e le relative soluzioni si ritiene debbano essere elaborate e proposte dal concorrente.

2. Ferme restando le facoltà, per l'Amministrazione, di predisporre preventivamente un progetto preliminare o progetto guida, saranno preventivamente stabilite norme di massima o un capitolato-programma che consentano la chiara individuazione delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire, le speciali esigenze che si intendano soddisfare attraverso la procedura nonché i requisiti e le caratteristiche tecniche e funzionali di base che l'opera, i lavori e le forniture debbano possedere.

Art. 19 - Commissione giudicatrice per l'appalto-concorso.

1. La valutazione delle offerte presentate per la gara mediante appalto-concorso è attribuita ad una apposita Commissione giudicatrice.

2. Detta Commissione è nominata dall'organo competente, conformemente a quanto previsto dallo statuto, ed è composta: dal Responsabile del Servizio o gestionale (o dal Segretario comunale qualora la presidenza venga attribuita allo stesso con apposito atto di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 oppure qualora ricorra il caso di cui all'art. 7 comma 4 del presente regolamento) che la presiede e da almeno n. 2 componenti di provata esperienza. Per i concorsi di progettazione trova applicazione l'art. 26, comma 10, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157.

3. In materia di incompatibilità a far parte della Commissione si applicano le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

4. In materia di lavori pubblici la scelta dei componenti della Commissione giudicatrice viene effettuata tra gli appartenenti alle categorie indicate nel comma 6 dell'art. 21 della citata legge n. 109/1994.

5. In ogni altro caso i componenti devono essere muniti di titoli culturali o professionali attinenti la specifica scienza, arte o tecnica oggetto dell'appalto.

6. La Commissione come costituita ai sensi del precedente comma 2 potrà essere integrata con uno o più componenti interni dell'ente aventi specifica professionalità e competenza nella materia oggetto dell'appalto.

7. Segretario della Commissione, con funzioni di verbalizzante, è un dipendente del Comune di qualifica funzionale almeno pari alla categoria C designato dal presidente.

8. La Commissione opera come collegio perfetto in ogni fase e stato del procedimento.

Art. 20 - Criteri di scelta del contraente nell'appalto~concorso

1. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso avviene con il criterio dell'offerta più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione alla fornire:

il prezzo;

il valore tecnico ed estetico della prestazione;

il tempo di esecuzione;

il costo di utilizzazione e di manutenzione.

2. Nel capitolato speciale d'appalto o nel bando di gara deve essere indicato l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma 1 attraverso metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

Art. 21 – Aggiudicazione

1. La commissione al termine dei propri lavori, trasmette gli atti all'amministrazione, proponendo l'offerta da considerarsi economicamente più vantaggiosa.

2. La Giunta comunale, valutata la regolarità del procedimento, aggiudica l'appalto al soggetto indicato dalla commissione; possono essere inoltrate dalla Giunta comunale le specifiche richieste di miglioramento del progetto presentato dalla ditta in sede di gara.

3. Qualora ritenga il procedimento viziato, ed i vizi rilevabili sanabili, la Giunta comunale provvede alla sua riforma con lo stesso atto di approvazione. In caso contrario annulla il procedimento.

4. La Giunta comunale può rifiutare, altresì, l'aggiudicazione qualora l'offerta proposta sia troppo onerosa; con lo stesso atto dispone per i successivi adempimenti.

Capo IV - Trattativa privata

Art. 22 - Definizione e ammissibilità.

1. La trattativa privata è ammessa solamente nei seguenti casi:

a) lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 Euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio 25 maggio 1924, n. 827;

b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 Euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionamenti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

c) appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 Euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Art. 23 - Valutazione delle offerte e aggiudicazione.

1. Per gli appalti a trattativa privata, la valutazione delle offerte è affidata alla Commissione di gara costituita come ai precedente art. 6.

2. La valutazione delle offerte dovrà tenere conto dei criteri autolimitativi stabiliti dall'Amministrazione con il provvedimento a contrattare.

TITOLO V - LE CONCESSIONI

Art. 24 - Tipologia.

1. La scelta del contraente mediante la concessione, concerne, di norma, le seguenti ipotesi:

a) costruzione e gestione;

b) affidamento dei servizi;

c) attività complessa, ricompresa in un numero diversificato di contratti.

2. Nell'assumere il provvedimento di concessione, l'Amministrazione individua e determina i poteri e le funzioni pubbliche trasferiti.

Art. 25 - Organo competente.

1. La scelta dell'istituto della concessione, per quel che riguarda i pubblici servizi, appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Negli altri casi si fa riferimento alle norme generali stabilite dalla legge e dal presente regolamento per il provvedimento a contrattare.

Art. 26 - Commissione di gara.

1. Per la composizione ed il funzionamento della Commissione si applica la disciplina prevista dall' art. 19 del presente regolamento.

Art. 27 - Scelta del concessionario.

1. La scelta del soggetto cui affidare la concessione avviene, di norma, con sistema ad evidenza pubblica.
2. L'affidamento in concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche avviene mediante licitazione privata, con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, con le modalità e procedure previste dall' art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art. 28 - Disciplina di concessione.

1. Unitamente all'atto di concessione viene predisposto un disciplinare sottoscritto dal concessionario inteso a regolamentare le modalità di svolgimento della concessione e gli obblighi cui il concessionario deve sottostare.

Art. 29 – Trasformazione o annullamento del rapporto.

1. Conformemente ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme che presiedono ai diversi istituti, l'Amministrazione può procedere per motivi di interesse, ad annullamento, revoca o modifica della concessione.

Art. 30 - Concessioni particolari.

1. In casi particolari, specificatamente previsti dalla legge, trovano applicazione concessioni disciplinanti diversi servizi.

TITOLO VI - STIPULAZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI

Art. 31 - Forma dei contratti

1. I contratti sono stipulati, di norma, in forma pubblica amministrativa, avanti al Segretario comunale in qualità di ufficiale rogante.
2. E' ammessa la stipulazione con scrittura privata nei seguenti casi:
 - a) nei contratti di locazione;
 - b) per i contratti di concessione di loculi o aree cimiteriali o di altri beni demaniali;
 - c) nei contratti di prestazione d'opera, anche intellettuale.

Art. 32 - Competenza a stipulare i contratti.

1. La competenza a stipulare i contratti, conformemente a quanto previsto nello Statuto, nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, spetta ai Responsabili dei servizi o gestionali.
2. Il Responsabile stipulante si attiene strettamente alla volontà dell'Ente attraverso atti formali.
3. Qualora il responsabile del servizio interessato risulti assente, e il Segretario comunale agisca in qualità di pubblico ufficiale rogante, la competenza a stipulare i contratti in rappresentanza dell'Ente spetta ad altro responsabile di settore e/o di servizio, individuato con provvedimento del Sindaco.
4. Qualora il Segretario comunale sia responsabile del servizio interessato alla stipulazione del contratto, la rappresentanza dell'ente spetterà ad altro responsabile di servizio e/o di settore, individuato con provvedimento del Sindaco.

Art. 33 - Gestione del contratto.

1. L'originale del contratto è depositato presso l'Ufficio Segreteria il quale avrà cura di trasmetterne una copia, all'ufficio proponente perché ne curi la gestione, nonché agli altri uffici e servizi comunque interessati.
- 2: Il Segretario comunale provvede, ove occorre, alla iscrizione dello stesso nel Repertorio dei contratti, alla registrazione e se necessario alla trascrizione e voltura catastale.

Art. 34- Rinnovo del contratto.

1. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, i responsabili dei servizi accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.

Art. 35 - Cauzioni

1. La costituzione della cauzione a garanzia dei contratti stipulati dal Comune è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge e dagli specifici capitolati d'appalto.
2. I contratti di locazione relativi a immobili urbani stipulati dal Comune in qualità di conduttore non sono soggetti a cauzione.
3. Tutti i depositi cauzionali in numerario dovranno essere costituiti mediante versamento nella tesoreria comunale.

4. Per le cauzioni costituite mediante polizze fidejussorie, nella tesoreria comunale dovrà essere custodito il titolo originale.

Art. 36 - Svincolo cauzione.

1. Lo svincolo della cauzione deve essere autorizzato dal responsabile del servizio.
2. La cauzione è svincolata previa constatazione dell'adempimento delle condizioni e degli obblighi assunti col contratto cui la cauzione si riferisce.

Art 37 - Subappalto.

1. Il subappalto è disciplinato dalla normativa statale vigente ed, in particolare, dall'art. 18 della legge 55 del 19.03.1990 come successivamente modificata ed integrata.
2. In ogni altro caso il subappalto non autorizzato dall'Amministrazione è vietato.
3. L'autorizzazione al subappalto è concessa con provvedimento del responsabile del servizio se il subappalto è ritenuto utile per la migliore esecuzione del contratto ed il subappaltatore sia in possesso di tutti i requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione. L'autorizzazione dovrà essere comunicata alla Giunta comunale.

Art. 38 - Controllo e vigilanza

1. La regolarità delle prestazioni contrattuali è controllata e verificata dal Responsabile del servizio tramite il proprio ufficio.
2. Il privato contraente ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni elemento necessario ad effettuare il controllo.
3. In caso di vizi occulti o differenze quantitative, va fatta immediata contestazione al privato contraente.

TITOLO VII - LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA E ACQUISTI E FORNITURE AL DI SOTTO DEI 200.000 EURO

Art. 39 - Rinvio

1. I lavori, le forniture ed i servizi che, per loro natura, possono farsi in economia sono disciplinati dai relativi specifici regolamenti comunali.
2. Sono altresì disciplinati da apposito regolamento le forniture al di sotto dei 200.000 Euro.

TITOLO VIII- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 41 - Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 42 - Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento, dopo avere acquisito l'esecutività, sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.

Art. 43 - Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i Regolamenti speciali
- d) il Regolamento di contabilità.

Art. 44 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopradeterminata.